

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 84/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(260) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' US PRO VERCELLI CALCIO Srl (nota n. 6540/1070pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).**

Con atto del 9.4.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Vero Paganoni, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della US Vercelli Calcio Srl e la Società US Vercelli Calcio Srl per non aver documentato, entro il termine del 2 febbraio 2010, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, integrante la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. B, paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., sanzionate dal successivo art. 90, comma 2, N.O.I.F.

Alla riunione del 10.5.2010, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e per il Sig. Paganoni l'inibizione per mesi 2 (due), ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti hanno rinunciato a difendersi omettendo di far pervenire memorie nei termini agli stessi assegnati.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione acquisita agli atti, consistente nella nota N°. 337.04/GC/cc del 26.4.2010 con la quale la COVISOC ha denunciato le riferite violazioni, è rimasta incontestata dai deferiti i quali avrebbero dovuto provare il tempestivo adempimento.

L'accertato compimento dell'illecito comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti

P.Q.M.

Infligge alla US Pro Vercelli Calcio Srl l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e al Sig. Vero Paganoni l'inibizione per mesi 2 (due).

### **(261) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' RAVENNA CALCIO Srl (nota n. 6550/1051pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).**

Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- Il Sig. Gianni Fabbri, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo V) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Ravenna Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Gianni Fabbri, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Ravenna Calcio Srl sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a € 6.700,00 (seimilasettecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Gianni Fabbri;
  - ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società Ravenna Calcio Srl;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**(262) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS SCAFATESE CALCIO Srl (nota n. 6528/1071pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).**

Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- Il Sig. Giuseppe Cuozzo, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Scafatese Calcio Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società SS Scafatese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Cuozzo e la Società SS Scafatese Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Cuozzo e la Società SS Scafatese Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Giuseppe Cuozzo sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell' art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SS Scafatese Calcio Srl sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a € 6.700,00 (seimilasettecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Giuseppe Cuozzo;
- ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società SS Scafatese Calcio Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**(266) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro**

**SpA) E DELLA SOCIETA' FC CATANZARO SpA (nota n. 6529/1054pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).**

Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

▪ Il Sig. Antonio Aiello, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa, per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

▪ la Società FC Catanzaro Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Aiello e la Società FC Catanzaro Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Aiello e la Società FC Catanzaro Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell' art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Antonio Aiello, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell' art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società FC Catanzaro Spa, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23, C.G.S. a € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Antonio Aiello;
  - ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società FC Catanzaro Spa;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(277) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLA GENTILE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA' FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 6722/1049pf09-10/SP/blp del 15.4.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) in danno della Sig.ra Gabriella Gentile e dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) in danno della F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, dato atto che nessuno è comparso per i deferiti; osserva quanto segue.

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, la Sig.ra Gabriella Gentile, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. Igea Virtus Barcellona Srl e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- la Sig.ra Gentile della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione in atti risulta che la Società non ha documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura e quindi l'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per la Sig.ra Gentile e l'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) per la Società.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina alla Sig.ra Gabriella Gentile la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), ed alla F.C. Igea Virtus Barcellona Srl la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

**(278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLA GENTILE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA' FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 6723/1063pf09-10/SP/blp del 15.4.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 1(uno) e giorni 15 (quindici) in danno della Sig.ra Gabriella Gentile e dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) in danno della F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, dato atto che nessuno è comparso per i deferiti; osserva quanto segue.

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, la Sig.ra Gabriella Gentile, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. Igea Virtus Barcellona Srl e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- la Sig.ra Gentile della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo IV) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione in atti risulta che la Società non ha documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura, e quindi l'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per la Sig.ra Gentile e l'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) per la Società.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina alla Sig.ra Gabriella Gentile la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), ed alla F.C. Igea Virtus Barcellona Srl la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 10 maggio 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete